



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 13 DEL 22-05-2019

Registro Generale n. 108

ORDINANZA SINDACO

N. 13 DEL 22-05-2019

Oggetto: MISURE A TUTELA DELL'AMBIENTE - DISCIPLINA USO FITOFARMACI E DISPOSIZIONI SU IMPIANTI INTENSIVI DI NOCCIOLETI - BACINO IMBRIFERO LAGO DI BOLSENA

IL SINDACO

PREMESSO che il lago di Bolsena e il suo emissario Marta sono zone protette della Rete Natura 2000 in quanto: **Siti di Interesse Comunitario (SIC)**, **Zona di Protezione Speciale (ZPS)** ai sensi della Direttiva "Uccelli" (79/409/CE) e **Zona Speciale di Conservazione (ZSC)** ai sensi della Direttiva "Habitat" (92/43/CE);

PREMESSO che il lago di Bolsena è **Area sensibile** (ai sensi della Direttiva Acque Reflue (91/271/CE (Allegato II, A)) ed **Area protetta** (ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE);

VISTO il D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che all'art. 3- ter prevede ed impone che *"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"*;

CONSIDERATO che, quindi, tra gli enti che devono e possono adottare misure a difesa dell'ambiente rientrano sicuramente i Comuni nella persona del Sindaco;

VISTA la D.G.R. n. 228 del 19/05/2015 che stabilisce un accordo tra la Regione Lazio e la multinazionale Ferrero, per promuovere e sovvenzionare con fondi del PSR gli impianti intensivi di noccioleti invece di altri ritenuti più ecosostenibili per la tutela del lago;

PRESO ATTO che la Direttiva 92/43/CEE art. 6, commi 3 e 4, stabilisce che la valutazione d'incidenza (VINCA) è un procedimento obbligatorio, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che le nuove colture di nocioleti non possono essere considerate una semplice e ricorrente pratica di rotazione agricola, bensì una monocoltura che notoriamente impoverisce il suolo utilizzando prodotti chimici dannosi per l'uomo e per l'ambiente;

CONSIDERATO, altresì, che detti nocioleti costituiscono un cambio di utilizzo del terreno agricolo che deve essere sottoposto ad una valutazione di incidenza da parte degli organi regionali preposti;

VISTO l'articolo 38 della LR 29/97 modificato dalla LR 7/2018 che riporta le sanzioni applicabili a chi esegue opere che possono avere incidenza sul sito protetto senza la preventiva valutazione di incidenza, fra le quali è prevista una penale, il ripristino dei luoghi e l'eventuale risarcimento dei danni;

CONSIDERATO che le colture intensive di nocioleti hanno ricadute estremamente negative sulla sottostante falda acquifera che alimenta il lago, della quale il lago fa parte, essendone la frazione affiorante;

TENUTO CONTO che l'installazione diffusa delle nuove colture di nocioleti comporta un aumento del consumo di acqua irrigua, un maggiore impiego di fertilizzanti agricoli e una maggiore irrorazione di pesticidi, a differenza delle colture estensive esistenti che vengono sostituite dai nocioleti;

TENUTO CONTO che il lago di Bolsena si trova in una emergenza idrica quantitativa per cui l'attuale prelievo di acqua per uso irriguo non può essere aumentato da nuovi pozzi, in quanto è già stato superato il massimo prelievo compatibile con la ricarica della falda e con il Deflusso Minimo Vitale (DMV) dell'emissario Marta;

TENUTO CONTO che il lago di Bolsena si trova in una emergenza qualitativa essendo già stato superato il livello di massima compatibilità nell'uso di fertilizzanti, come indirettamente attestato da ARPA LAZIO che ha certificato il degrado trofico del lago da "buono" a "sufficiente", con il conseguente processo in atto di eutrofizzazione;

TENUTO CONTO che i pesticidi irrorati sui terreni agricoli percolano nella falda che alimenta il lago e che, a seguito del suo naturale deflusso sotterraneo, raggiungono i pozzi che prelevano acqua per uso potabile e raggiungono il lago danneggiando il suo ecosistema e la pesca professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 *"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2014 *"Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150"*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2016 “*Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016*”;

CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono pozzi idrici e acque di captazione sotterranee destinate al consumo umano ed erogate mediante acquedotto pubblico, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152 del 2006 e smi.;

VISTO il regolamento della Regione Lazio in applicazione della “*difesa integrata delle colture*” che ha l'obiettivo di ridurre il più possibile l'utilizzo dei fitosanitari ed il rischio di modificare gli ecosistemi agricoli e i meccanismi naturali di controllo, di cui al Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, Determinazione n. G07012 del 18/05/2017;

CONSIDERATO che per “prodotti fitosanitari” si intendono (così come definito dal PAN art.3, comma 1, lettera A) tutti quei prodotti, nelle diverse forme in cui sono fornite all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c) conservare i prodotti vegetali;
- d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;
- e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

VISTO l'autorevole parere dell'ISPRA (dal rapporto tecnico “*Effetti del Glifosate sulla qualità ambientale e gli organismi viventi*”) che del glifosato “*va invece assolutamente proibito l'uso all'interno di aree naturali protette*”;

RITENUTO necessaria l'applicazione del “*principio di precauzione*” in circostanze o in aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente;

RITENUTA necessaria l'applicazione di TUTTE le leggi che tutelano il lago, in primis il Codice dell'Ambiente che, oltre alle misure del citato art. 3-ter, impone il ripristino dello stato ecologico da “sufficiente” a “buono” e il D.Lgs. 150 del 14/8/2012, che tutela l'ambiente, la salute pubblica, la biodiversità, in applicazione della difesa integrata;

CONSIDERATO che **la tutela del lago di Bolsena è l'obiettivo strategico principale del nostro Comune**, in considerazione dei valori e delle attività ad esso connesse quali: la salute e il benessere dei cittadini, il turismo, la pesca professionale e l'agricoltura ecosostenibile;

CONSIDERATO infine che per tutti motivi esposti sopra si impone immediatamente e senza possibilità di ulteriore differimento l'adozione di idonee misure di prevenzione;

CONSIDERATO che il tempo di ricambio del lago di Bolsena, che nel lontano passato era di 150 anni, è aumentato a 300 anni a causa dei prelievi idrici a monte del bacino e della scarsità di pioggia, e considerato, altresì, che gli inquinanti che giungono all'acquifero sono destinati

ad accumularsi nell'acquifero stesso a causa della scarsa portata dell'emissario, che non può farli defluire all'esterno del bacino in quantità significativa;

RICORDA

che secondo la vigente normativa, la valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto, tra cui l'installazione di nuovi impianti di nocciuleti, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat".

VIETA

a chiunque coltivi per scopi commerciali i nocciuleti

- 1) L'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di diserbanti/fitosanitari/pesticidi e/o concimi chimici e fertilizzanti nel raggio di **200 metri** rispetto al punto di captazione o di derivazione di *acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*. Devono comunque essere adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso potabile;
- 2) L'utilizzo di tutti i **prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Glifosate", in tutte le sue forme e dosaggi, su tutto il territorio comunale;**
- 3) L'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree interne ai **Monumenti Naturali /Riserve /Aree di captazione di particolare valore**, ad eccezione dei trattamenti per agricoltura biologica; solo in caso di situazioni di estrema emergenza, sono ammessi trattamenti limitati e corredati da specifici piani agronomici, atti a salvaguardare il patrimonio naturalistico esistente;
- 4) L'approvvigionamento idrico da **fontane pubbliche**, per la miscelazione dei prodotti fitosanitari;

ORDINA

1. che, prima della realizzazione di nuovi impianti di nocciuleti all'interno del bacino imbrifero del Lago di Bolsena (all.1), deve essere comunicata al Comune tutta la documentazione riguardo alla relativa Valutazione d'Incidenza (VINCA).
2. che per impianti di nocciuleti già realizzati all'interno del bacino imbrifero del Lago di Bolsena (all.1) deve essere comunicata entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa ordinanza tutta la documentazione relativa alla VINCA. Va comunicato anche se non esiste tale documentazione;

ORDINA ALTRESÌ

- che sul tutto il territorio comunale vengano applicate tutte le esistenti normative qui di seguito elencate e i principi generali di **"difesa integrata delle colture"** (Allegato III PAN), principi che permettono di ridurre al minimo l'utilizzo dei prodotti chimici, attraverso l'applicazione del Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio (Determinazione n. G07012 del 18/05/2017) che prevede l'utilizzo di tecniche colturali di fertilizzazione e irrigazione equilibrate e la prevenzione e/o il trattamento degli organismi nocivi attraverso monitoraggio, individuazione e **"lotta guidata"**, sulla base

di bollettini agronomici emessi da professionisti specializzati e l'utilizzo di metodi biologici, come colture cuscinetto e trappole attrattive, mezzi fisici, meccanici, agronomici e altro;

RICORDA

- che i trattamenti devono avvenire ad una **distanza minima di 50 metri dai corsi d'acqua** inseriti nello specifico elenco regionale, non sono consentiti inoltre nelle aree con falda idrica affiorante e non sono permessi ad una **distanza inferiore di 150 metri** da aree umide e da corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. La distanza deve essere calcolata dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si deve comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva dei prodotti fitosanitari;
- che le aree soggette a trattamento devono essere ad una distanza minima di **100 metri** dal centro abitato, ad almeno **50 metri** da civili abitazioni isolate, ad una distanza minima di **30 metri** da fontane pubbliche e dai fontanili per abbeveraggio animali; ad una distanza minima di **20 metri** da colture non interessate al trattamento o da aziende biologiche, ad una distanza minima di **20 metri** dai corsi d'acqua pubblici (fossi, scoline pubbliche, etc.); ad almeno **20 metri** dalle strade di pubblico transito (sia esse provinciali, comunali o vicinali), dai pozzi e da acque private destinate ad uso agricolo o potabile;
- Che, relativamente alla **distanza dai confini** con altre colture o proprietà, attraverso una dichiarazione firmata dai confinanti, è ammessa la riduzione o l'eventuale eliminazione delle distanze minime rispetto alle loro proprietà; è ammesso il dimezzamento delle distanze minime anche quando i trattamenti vengono effettuati con irroratrici manuali e/o a spalla oppure con irroratrici che non utilizzano il sistema di ventilazione, in quanto con queste modalità si riduce fortemente il rischio di deriva;
- che, nel caso in cui vengano utilizzati prodotti ammessi in regime di **agricoltura biologica**, le distanze minime da rispettare **si dimezzano**, ad eccezione delle distanze dalle acque di captazione e/o di derivazione delle acque superficiali o profonde destinate al consumo umano o dai pozzi di uso pubblico;
- che nei fondi inclusi all'interno del perimetro urbano sono ammessi solo trattamenti specificatamente autorizzati per **agricoltura biologica**;
- di apporre in modo visibile, dalle 12 alle 24 ore prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, dei **cartelli** da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti più visibili dal pubblico dell'area interessata al trattamento; il cartello deve contenere il principio attivo da usare o usato, la classificazione, la superficie trattata e il tempo di rientro. Il cartello deve essere visibile dai punti di accesso al fondo e disposto con la parte scritta verso l'esterno. L'utilizzatore professionale e/o il proprietario del fondo, almeno 12-24 ore prima del trattamento, devono avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dal fondo da trattare, tramite cartelli perimetrali e ove possibile anche a voce;

- di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di ogni trattamento fitosanitario, dallo stoccaggio alla conservazione, dalla preparazione della miscela fino allo smaltimento dei contenitori, rispettando il **D.Lgs. 150 del 2012 (PAN)** e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'impiego riportate sulle schede tecniche dei prodotti (con particolare attenzione a dosi e impieghi consentiti);
- di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei fitosanitari regolarmente autorizzati, registrati e non soggetti a restrizioni e di tenere aggiornato l'apposito **"registro o quaderno di campagna"**, con annotazione di tutti i trattamenti effettuati e i prodotti utilizzati dall'azienda (da registrare entro 30 giorni dall'esecuzione del singolo trattamento), documenti questi da esibire in caso di verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;
- che le **attrezzature professionali impiegate per l'irrorazione** dei prodotti fitosanitari siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'Allegato II del D.Lgs. 150/2012, al fine di garantire che le stesse rispettino i requisiti richiesti dall'allegato stesso; sono esonerati dal controllo le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla;
- che, se a fine trattamento, dovesse rimanere nella irroratrice un quantitativo di prodotto, questo dovrà essere diffuso all'interno del fondo oppure dovrà essere mantenuto in azienda per essere successivamente utilizzato in un successivo trattamento oppure conferito agli operatori autorizzati allo smaltimento;
- di effettuare i trattamenti consentiti, nell'ambito dei fondi rientranti nel perimetro urbano e nei fondi limitrofi ad abitazioni civili isolate, esclusivamente **nelle ore meno frequentate dalla popolazione e in assenza di vento e/o di pioggia;**
- di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il **periodo della fioritura** delle piante a impollinazione entomofila e zoofila oltre che nelle fasi di **pre-raccolta;**
- che la **vigilanza** sull'osservanza della presente ordinanza e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale dei Carabinieri, agli agenti di Polizia Locale e a tutte le altre funzioni istituzionali di controllo, **anche con l'ausilio di associazioni nazionali e locali di protezione ambientale al fine di coinvolgere tutta la comunità nell'azione di prevenzione e promozione di una conversione agroecologica del territorio;**

Il Comune crea un registro per gli impianti di nocciolati e la relativa documentazione;

- In caso di assenza di VINCA, il Comune invita alla regolarizzazione entro 60 giorni, altrimenti sposterà denuncia secondo le disposizioni della LR 29/97 modificato dalla LR 7/2018;
- che per ogni impianto di nocciolati, esistente o da realizzare, si deve presentare una documentazione relativa al consumo d'acqua specificando fonte di approvvigionamento, tecnica di irrigazione, consumo massimo annuale previsto, permesso di prelievo. Le fonti di approvvigionamento devono essere provviste di contatori sigillati del volume

d'acqua prelevato, la cui lettura deve essere comunicata annualmente al Comune che ne controlla la correttezza.

SANZIONI

- Qualora venga accertata anche una sola violazione relativa al mancato rispetto delle norme di trattamento sopra indicate, gli organi preposti procederanno ad una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 25 a 500 euro** in applicazione dell'art. 16 della legge 689 del 1981 a norma del quale: *“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento,omissis”*, ad eccezione delle violazioni riportate nei punti seguenti e specificatamente normate dal D.Lgs. 150/2012;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore (come definito dall'art. 9 del PAN) che non sottopone le attrezzature per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici, come sopra descritto, di cui all'art. 12 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 500 a 2.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsto dall'art.16, comma 3 del PAN (registro o quaderno di campagna), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 500 euro a 1.500 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli art. 14 e 15 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 5.000 euro a 20.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque acquista, detiene, utilizza o vende prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli art.8 e 9 del PAN, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore (così come definito dall'art. 8 del PAN) che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'art. 16, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 500 euro a 1.500 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente le informazioni sul corretto utilizzo di cui all'art. 10, comma 1,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali, di cui all'art 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari, di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'art.13, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell' autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;
- Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dalla presente ordinanza è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la proposta presso gli organi competenti (Regione Lazio e ASL Viterbo), di **sospensione da uno a sei mesi** del certificato di abilitazione (di cui agli art. 8 e 9) e qualora, successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione, sia commessa un'ulteriore violazione è disposta la proposta **di revoca del certificato di abilitazione**.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al D.Lgs. n. 69 del 17/04/2014.

Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

DISPONE

- 1) l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- 2) la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Montefiascone;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Prefettura di Viterbo, ASL di Viterbo, Provincia di Viterbo, ARPA Lazio di Viterbo, Comando Stazione dei Carabinieri di Montefiascone,

Comando Stazione Carabinieri Forestale, Comando di Polizia Locale del Comune di Montefiascone;

La Polizia locale, gli organi di PG e le competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, in entrambi i casi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online.

IL SINDACO

Massimo Paolini